

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06049/2023 REG.RIC.  
N. 06077/2023 REG.RIC.  
N. 06084/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6049 del 2023, proposto da  
A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Sant'Agnello, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Gherardo Marone e Aldo Starace, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Comune di Meta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri  
di Giustizia;

Regione Campania, Comune di Vico Equense e Comune di Positano, in persona dei  
rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* non costituiti in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 6077 del 2023, proposto da Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove e Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Angelo Marzocchella in Napoli, via Santa Lucia, n. 81;

***contro***

Comune di Sant'Agnello, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Cosenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Meta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Vico Equense e Comune di Positano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad adiuvandum:

Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad adiuvandum:

Comune di Massa Lubrese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 6084 del 2023, proposto da

Commissario ad acta per la “Realizzazione Dell’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Chiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Augusto Chiosi in Napoli, via Giosue' Carducci, n. 61;

*contro*

Comune di Sant'Agnello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gherardo Marone e Aldo Starace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Comune di Meta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, Comune di Vico Equense e Comune di Positano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad adiuvandum:

Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad adiuvandum:

Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

quanto al ricorso n. 6049 del 2023:

1) della delibera del Comune di Sant'Agnello n. 39 del 16.09.2023, pubblicata all'Albo Pretorio dal 17.10.2023 al 01.11.2023, con la quale dopo l'approvazione del Progetto Definitivo dei Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana proposto dall'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. Napoli 3 Sud ed adozione variante al piano regolatore generale disposto con delibera del consiglio comunale di Sant'Agnello n. 9 del 12.04.2023,

in accoglimento delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'adozione del progetto in variante al P.R.G. sul B.U.R.C. del 22.05.2023, ha dichiarato “caducata la procedura di variante al PRG di cui alla delibera n. 9/2023 con conseguente arresto procedimentale”;

2) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali con particolare riferimento, per quanto possa occorrere: alla relazione istruttoria del funzionario direttivo della quinta unità organizzativa prot. n. 13619 del 14.07.2023; ai pareri resi dai professionisti incaricati Prof. Alessandro Dal Piaz e Avv. Aldo Starace acquisiti al prot. n. 15009 del 07.08.2023 e prot. n. 14890 del 04.08.2023;

PER LA CONDANNA AI SENSI DELL'ART. 30 C.P.A. AL RISARCIMENTO DEI DANNI;

quanto al ricorso n. 6077 del 2023:

1. della delibera di C.C. n. 39 del 16.9.2023, con cui è stata dichiarata “caducata la procedura di variante al PRG di cui alla delibera n. 9/2023 con conseguente arresto procedimentale” e dell'avviso di avvio delle osservazioni alla variante al P.R.G.;

2. *quatenus opus* della relazione istruttoria prot. n. 13619 del 14.7.2023 e dei pareri resi dal Prof. Alessandro Dal Piaz e dall'Avv. Aldo Starace;

3. di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

quanto al ricorso n. 6084 del 2023:

1) della delibera Comune di Sant’Agnello n. 39 del 16.09.2023, pubblicata all’Albo Pretorio dal 17.10.2023 al 01.11.2023 con la quale dopo l’approvazione del Progetto Definitivo dei Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana proposto dall’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. Napoli 3 Sud ed adozione variante al piano regolatore generale disposto con delibera del consiglio comunale di Sant’Agnello n. 9 del 12.04.2023, in accoglimento delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell’adozione del progetto in variante al PRG sul BURC del 22.05.2023, ha dichiarato “*caducata la procedura di variante al PRG di cui alla delibera n. 9/2023 con conseguente arresto procedimentale*”;

2) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali con particolare riferimento, per quanto possa occorrere: alla relazione istruttoria del funzionario direttivo della quinta unità organizzativa prot. n. 13619 del 14.07.2023; ai pareri resi dai professionisti incaricati Prof. Alessandro Dal Piaz e Avv. Aldo Starace acquisiti al prot. n. 15009 del 07.08.2023 e prot. n. 14890 del 04.08.2023;

PER LA CONDANNA AI SENSI DELL'ART. 30 C.P.A. AL RISARCIMENTO DEI DANNI ingenti patrimoniali e non determinati dal ritardo e/o impedimento per la realizzazione di un'opera essenziale per la comunità territorialmente compromessa;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio:

- quanto al ricorso numero di registro generale 6049 del 2023, del Comune di Sant'Agnello e del Comune di Meta;
- quanto al ricorso numero di registro generale 6077 del 2023, del Comune di Sant'Agnello e del Comune di Meta; e
- quanto al ricorso numero di registro generale 6084 del 2023, della A.S.L. Napoli 3 Sud, del Comune di Sant'Agnello e del Comune di Meta;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum del Comune di Piano di Sorrento, del Comune di Sorrento e del Comune di Massa Lubrense;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. - Con nota del 2/02/2010, i Sindaci dei Comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e Positano, formulavano alla Regione Campania e alla A.S.L. Napoli 3 Sud competente per territorio proposta

congiunta per la realizzazione dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, individuando il sito ove realizzare l'opera presso il Comune di Sant'Agnello e specificamente nella sede del Distretto Sanitario n. 59, previa demolizione e ricostruzione, con variazione di volumetria e sagoma, dell'attuale Ospedale Lauro, in posizione baricentrica nell'ambito della penisola sorrentina, evidenziando l'inadeguatezza dell'attuale servizio sanitario locale e del sistema degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina, che comprende l'ospedale S.M. della Misericordia di Sorrento e l'ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense.

In data 21/04/2015, si riuniva, previa convocazione del Comune di Sant'Agnello, la Conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, della Legge 7.08.90, n. 241 (alla quale, tra gli altri, partecipavano, la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Sant'Agnello), per l'esame dello studio di fattibilità (trattasi di uno studio di fattibilità datato ottobre 2012 e di un documento di aggiornamento datato aprile 2015) relativo alla realizzazione dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina, al fine di verificare le condizioni per fornire indicazioni, prescrizioni ed indirizzi tecnici, necessari all'ottenimento dei pareri, autorizzazioni, nulla osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente al suddetto intervento, che concludeva *“sulla fattibilità amministrativa al livello dello studio di fattibilità, fermo restando che i successivi livelli di progettazione dovranno rispettare le prescrizioni introdotte in questa sede”*.

La Regione Campania stipulava il 23/8/2019 un Accordo di programma con i Ministeri della Salute e dell'Economia per il settore investimenti sanitari *ex art. 20* della l. 6719/88 III Fase Completamento, nel quale per l'A.S.L. Napoli 3 Sud risultava programmato l'intervento di *“Realizzazione dell'Ospedale unico della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana”*, per l'importo complessivo di € 65.000.000,00, di cui €61.750.000,00 a carico dello Stato e €3.250.000,00 a carico della Regione Campania.

Con nota prot.n. 190877 del 29/09/2021, la A.S.L. Napoli 3 Sud indicava una

conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, c. 3, e 14-*bis* della Legge n° 241/1990 s.m.i. e dell'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., (alla quale, tra gli altri, partecipavano la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Sant'Agnello), per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *“Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”* redatto dal R.T.P. MATE Soc. Coop. - CSPE s.r.l. - Società Di Ingegneria Studio Ti s.r.l. Ingegneria & Architettura – Ing. Sacha Slim Bouhageb - G.I.A. Consulting s.r.l. - Nure Servizi Integrati per l'archeologia Soc. Coop. - Ing. Gregorini Matteo – Mascolo Ingegneria s.r.l., trasmesso con nota P.E.C. del 01/08/2021 dal gruppo di progettazione incaricato e, con successiva deliberazione n. 1110 del 10/12/2021, adottava, ai sensi dell'art. 14 *quater*, comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., *“la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi preliminare, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate”*.

Nell'ambito della predetta conferenza di servizi preliminare, in particolare, con nota prot. n. 149082 del 28/10/2021, registrata al prot. aziendale con n. 212850 del 28/10/2021, l'Area Pianificazione Strategica della Città Metropolitana osservava che *“per l'intervento sarà da configurare la variante urbanistica e territoriale da dettagliare sulla base del progetto definitivo sia rispetto al piano comunale sia ai piani sovracomunali”* e che *“considerato l'incremento dei flussi di traffico che comporterà il nuovo insediamento, nelle successive fasi progettuali andrebbe approfondito con un adeguato studio trasportistico, la sostenibilità di tale previsione in relazione alle strade del territorio di competenza del nuovo ospedale ed al bacino di utenza, considerato anche il proposto dimensionamento del parcheggio di progetto”*, e, con nota prot. n. 19877 del 12/11/2021, registrata al prot. aziendale con n. 225038 del 12/11/2021, il Comune di Sant'Agnello, U.O.

Pianificazione Territoriale, esprimeva “*parere favorevole all’intervento, essendo lo stesso in linea con il PRG vigente mentre, in merito alla conformità al PUT, si ritiene che sia necessario effettuare una variante, la quale resta di competenza del Consiglio Regionale, tale che l’intervento sia conforme alle previsioni del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana e pertanto, appunto, per renderlo tale necessita effettuare una specifica variante, la quale resta di competenza del Consiglio Regionale*”.

L’A.S.L. Napoli 3 Sud, con deliberazione n. 1002 del 3/11/2021, aggiudicava quindi il Servizio di verifica preventiva della progettazione *ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016*.

All’esito di quest’ultima procedura, con deliberazione n. 680 del 22/7/2022, l’A.S.L. Napoli 3 Sud, deliberava - “*RAVVISATA la necessità di avviare il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio mediante variante semplificata al PRG, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 comma 2 e dell’art. 19 comma 2 del DPR n.327/2001 e ss.mm.ii. nonchè della L.R. n.16/2004 e relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011, con gli effetti di cui al comma 1 dell’art. 9 del D.P.R. n.327/2001*” -:

«- *di prendere atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di Realizzazione dell’Ospedale unico della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana”, redatto dal R.T.P. MATE Soc. Coop. - CSPE s.r.l. - Società Di Ingegneria Studio Ti s.r.l. Ingegneria & Architettura – Ing. Sacha Slim Bouhageb - G.I.A. Consulting s.r.l. - Nure Servizi Integrati per l’archeologia Soc. Coop. - Ing. Gregorini Matteo - Mascolo Ingegneria s.r.l., costituito dagli elaborati di cui all’elenco agli atti dell’U.O.C. proponente, in conformità alla scheda n.13 “Realizzazione dell’Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana ”, per l’importo complessivo dei lavori di €59.478.315,67;*

- *di prendere atto dell’esito positivo della verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., effettuata dalla RINA CHECK SRL, come attestato dal rapporto conclusivo della verifica*

*pervenuto in data 23/06/2022;*

*- di approvare, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di Realizzazione dell’Ospedale unico della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana” redatto dal R.T.P. MATE Soc. Coop. - CSPE s.r.l. - Società Di Ingegneria Studio Ti s.r.l.*

*Ingegneria & Architettura – Ing. Sacha Slim Bouhageb - G.I.A. Consulting s.r.l. - Nure Servizi Integrati per l'archeologia Soc. Coop. - Ing. Gregorini Matteo - Mascolo Ingegneria s.r.l., e verificato dalla Rina Check Srl, come da rapporto finale RC.03.F, registrato al prot. n. 51776 del 24/06/2022;*

*- di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali, al Comune di Sant’Agnello, per l’adozione dei provvedimenti di competenza per l’avvio delle procedure di variante urbanistica e territoriale prescritte nell’ambito della conferenza dei servizi preliminare;».*

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 126 del 06/10/2022, veniva nominato l’ing. Gennaro Sosto, quale Commissario *ad acta* per l’attuazione dell’intervento di “*Realizzazione del nuovo ospedale unico della penisola sorrentina e della costiera amalfitana*”, con l’incarico di adottare, in sostituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’intervento di che trattasi.

Con delibera di consiglio comunale n. 38 del 28/10/2022, il Comune di Sant’Agnello deliberava:

*«1) di riconoscere e dichiarare l’interesse pubblico e l’approvazione del progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico della penisola sorrentina e della costiera amalfitana, ai fini della richiesta di Variante al Piano Urbanistico Territoriale ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 19 gennaio 2007 n. 1, nonché derogare alle norme del PRG così come previsto dall’art.14 del D.P.R. 380/2001;*

*2) di proporre ai sensi dell’art 4 (Procedimento di variante ai piani territoriali, urbanistici e di settore) del “Regolamento di Attuazione per il Governo del*

*Territorio” n. 5 del 4 agosto 2011, la variazione dello strumento sovraordinato e richiedere l’avvio del relativo procedimento nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 della Legge Regionale n. 16/2004;*

*3) di richiedere alla Regione Campania la variante al vigente Piano Urbanistico Territoriale, approvato con la Legge Regionale n. 35/1987, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 1 del 19.01.2007;*

*4) di approvare per le finalità di cui innanzi il progetto prodotto dall’ASL NA 3 SUD con gli elaborati di seguito indicati, conservati in originale, presso l’Ufficio Urbanistica Comunale».*

In data 9 gennaio 2023, il Consiglio regionale della Campania approvava la delibera di Giunta regionale n. 652 del giorno 7 dicembre 2022, avente ad oggetto: *“Realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana” in variante al P.U.T. - L.R. 35/1987”, con la quale veniva espresso “parere favorevole sulla variante al Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell’Area Sorrentino – Amalfitana, di cui alla L.R. 35/87, determinata dal progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento di realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud n. 680 del 22/07/2022”.*

Con nota P.E.C. del 07/02/2023, registrata al prot. aziendale n. 27600 del 08/02/2023, il gruppo di progettazione incaricato ha trasmesso l’aggiornamento del progetto definitivo dei lavori di *“Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”.*

Con nota n. 30172 del 10/02/2023 dell’A.S.L. Napoli 3 Sud, recante in oggetto *“INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, c. 2, e 14-bis della Legge n° 241/1990 s.m.i. e dell’art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana””, veniva indetta “la conferenza di servizi*

*decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della citata Legge n.241/1990, invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo coinvolte”* (- Ministero della Cultura (Segretariato Regionale MiC per la Campania; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino); - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale; Dipartimento sviluppo sostenibile; Dipartimento energia); - Regione Campania (Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema; Direzione Generale per la Mobilità; Direzione Generale per il Governo del Territorio; Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali; Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile); - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; - Ente Nazionale di assistenza al volo; - A.R.P.A. Campania; - Ente Idrico Campano; - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; - Città Metropolitana Di Napoli; - ASL Napoli 3 Sud (Direzione Generale; Dipartimento di Prevenzione e Protezione); - Comune di Sant'Agello; - Comando VV.F. di Napoli; - E - Distribuzione; - 2IRETE GAS; - TELECOM; - GORI).

Con Deliberazione n. 364 del 31/03/2023, il Commissario *ad acta* dell'A.S.L. Napoli 3 Sud adottava la “*determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi in modalità asincrona ex art.14-bis comma 5 che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate*”, indetta per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di “*Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*”.

Nell'ambito della predetta Conferenza di servizi decisoria, in particolare, il Comune di Sant'Agnello - Quinta Unità Organizzativa - Pianificazione territoriale, con nota prot. n. 5241 del 15/03/2023, registrata al prot. aziendale n.55029 del 16/03/2023, in riscontro alla richiesta di chiarimenti prot. n.32121 del 24/02/2023 della Città Metropolitana di Napoli, comunicava che *“è in atto un procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del DPR.327/2001”*, la Città Metropolitana di Napoli - Area Pianificazione Strategica – Direzione Pianificazione Territoriale Metropolitana, con nota prot. n.49535 del 27/03/2023, registrata al prot. aziendale n.63457 del 28/03/2023, evidenziava che, quanto comunicato dal Comune di Sant'Agnello con la nota prot. n. 5241 del 15/03/2023 *“risulta dirimente al fine del contributo della scrivente Direzione alla Conferenza di servizi asincrona e del corretto avvio del procedimento di competenza per l'espressione della dichiarazione di coerenza ex art. 3 c. 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011. Pertanto, allo stato degli atti e per quanto di competenza, la scrivente Direzione esprimerà la dichiarazione di coerenza ex art, 3 comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011 nell'ambito della procedura delineata dall'art. 19 del DPR 327/01 in atto presso il Comune di Sant'Agnello e a valle della documentazione completa di tutti gli elaborati come previsto dalla L.R. 16/04 e dal Regolamento Regionale in materia di Governo del Territorio”* e osservava che *“la mancata redazione di uno studio trasportistico sulla sostenibilità dell'intervento previsto, in relazione alle strade del territorio di competenza del nuovo ospedale ed al bacino di utenza, e l'esclusione dell'autorimessa non siano in linea con quanto indicato dalla scrivente Direzione per le fasi progettuali successive al PFTE ed in particolare con le misure di mitigazione del traffico necessarie per contenere l'impatto e l'incremento dei flussi di traffico determinati dal nuovo insediamento”*, e, infine, il Comune di Sant'Agnello - Quinta Unità Organizzativa - Pianificazione territoriale, con nota prot. n. 6294 del 29/03/2023, registrata al prot. aziendale n.65026 del 29/03/2023, comunicava che *“allo stato degli atti e per quanto di competenza, la scrivente esprime parere favorevole fatto salvo il buon esito dei*

*procedimenti in corso ai fini dell'ottenimento della conformità urbanistica".*

Con delibera di consiglio comunale di n. 9 del 12/04/2023 (recante in oggetto "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELLA COSTIERA AMALFITANA PROPOSTO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD ED ADOZIONE VARIANTE AL PRG EX ART. 19 DEL DPR 327/2001"), il Comune di Sant'Agnello deliberava di:

*«1) di approvare, per le finalità di cui innanzi, il progetto definitivo unitamente agli stessi elaborati prodotti dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e trasmessi con nota prot. n. 2947 del 13/02/2023, che si trovano agli atti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e di seguito indicati: ...*

*2) di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo afferente la "Realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana" costituisce adozione della variante al vigente Piano Regolatore Generale a mente di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, del l'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;*

*3) di dare mandato al Funzionario Direttivo della V Unità Organizzativa, ing. Luisa Porzio, di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto, compresa la trasmissione della presente deliberazione, in uno al progetto prodotto dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, alla Città Metropolitana di Napoli ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal richiamato art. 19, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.*

*4) di dare atto che, se l'ente competente di cui sopra non manifesterà il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, si intenderà approvata la suddetta variante e questo Consiglio ne disporrà con apposita deliberazione l'efficacia».*

Successivamente, il Comune di Sant'Agnello pubblicava sul B.U.R.C. n. 39 del 22

maggio 2023, l'Avviso dell'avvio della fase delle osservazioni allo strumento urbanistico di cui alla L.R. n. 16/2004 e Regolamento n. 5/2011, art.7, c. 3, nonché delle attività di consultazione e, con delibera di consiglio comunale n. 39 del 16/09/2023, pubblicata in Albo Pretorio comunale dal 17/10/2023 al 01/11/2023, n. reg. 1396 (recante in oggetto "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELLA COSTIERA AMALFITANA PROPOSTO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD ED ADOZIONE VARIANTE AL PRG EX ART. 19 DEL DPR 327/2001"), in accoglimento di quattro osservazioni pervenute (da un privato cittadino, dal W.W.F. Terre del Tirreno, da Italia Nostra e dal Centro Studi di Ricerche Crawford) relative al "*Progetto Definitivo dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana proposto dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud ed adozione variante al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 19*", dichiarava "*caducata la procedura di variante al PRG di cui alla Delibera n. 9/2023 con conseguente arresto procedimentale*".

1.1. - Ora, la A.S.L. Napoli 3 Sud, con ricorso notificato il 14/12/2023 e depositato in giudizio il 22/12/2023, la Regione Campania, con ricorso notificato il 18/12/2023 e depositato in giudizio il 26/12/2023, e il Commissario *ad acta* per la "*Realizzazione Dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*", con ricorso notificato il 14/12/2023 e depositato in giudizio il 27/12/2023, impugnano la predetta delibera del Comune di Sant'Agnello n. 39 del 16.09.2023, pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/10/2023 al 01/11/2023 e, per quanto possa occorrere, i relativi atti presupposti (ossia la relazione istruttoria prot. n. 13619 del 14.7.2023 e i pareri resi dal Prof. Alessandro Dal Piaz e dall'Avv. Aldo Starace).

La A.S.L. Napoli 3 Sud e il Commissario *ad acta* per la "*Realizzazione Dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*" chiedono anche la condanna del Comune di Sant'Agnello, ai sensi dell'art. 30

c.p.a., al risarcimento dei danni determinati dal ritardo e/o impedimento alla realizzazione dell'opera di che trattasi.

A sostegno dei ricorsi, deducono le seguenti censure (essenzialmente, le medesime):

quanto al ricorso n. 6049 del 2023:

1. Carenza assoluta di potere. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 DPR n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 16/2004 e Regolamento n. 5/2011. Difetto di presupposto;

2. Violazione degli artt. 21 *quinques* e 21 *nonies* L. n. 241/1990;

3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Motivazione assente e perplessa. Assenza dei presupposti. Manifesta illogicità e contraddittorietà. Travisamento dei fatti. Sviamento. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza e buona fede e di continuità amministrativa.

a) Sulla conformità al PUT del progetto definitivo approvato.

b) Sulla carenza di istruttoria in ordine all'accertamento delle specificità del sito sotto il profilo dell'assetto idrogeologico e sismico.

c) Sulla mancata redazione di uno studio trasportistico, sullo stralcio della autorimessa e sulle ricadute dell'opera sul traffico, sulla vivibilità e qualità della vita;

quanto al ricorso n. 6077 del 2023:

1. violazione del d.p.r. 327/2001, del dpr 380/2001, della l.r. 16/2004, del regolamento n. 5/2011 e della legge 241/1990 – carenza di potere – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per sviamento – contraddittorietà;

2. violazione del d.p.r. 327/2001, del d.p.r. 380/2001, della l.r. 16/2004, del regolamento n. 5/2011 e della legge 241/1990 – carenza di potere – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per sviamento – contraddittorietà;

3. violazione del d.p.r. 327/2001, del d.p.r. 380/2001, della l.r. 16/2004, del regolamento n. 5/2011 e della legge 241/1990 – carenza di potere - eccesso di

potere per sviamento - difetto di istruttoria - motivazione perplessa.

a) In merito all'asserita non conformità al PUT del progetto definitivo.

b) Sul vincolo idrogeologico.

c) Sull'autorizzazione sismica.

d) Sul torrente sotterraneo.

e) Sull'applicazione dell'art. 96 R.D. 523/04.

f) Sulla mancata redazione di uno studio trasportistico, sullo stralcio della autorimessa e sulle ricadute dell'opera sul traffico, sulla vivibilità e qualità della vita;

quanto al ricorso n. 6084 del 2023:

1. Carenza assoluta di potere. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 DPR n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 16/2004 e Regolamento n. 5/2011. Difetto di presupposto;

2. Violazione degli artt. 21 *quinques* e 21 *nonies* L. n. 241/1990;

3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Motivazione assente e perplessa. Assenza dei presupposti. Manifesta illogicità e contraddittorietà. Travisamento dei fatti. Sviamento. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza e buona fede e di continuità amministrativa.

a) Sulla conformità al PUT del progetto definitivo approvato.

b) Sulla carenza di istruttoria in ordine all'accertamento delle specificità del sito sotto il profilo dell'assetto idrogeologico e sismico.

c) Sulla mancata redazione di uno studio trasportistico, sullo stralcio della autorimessa e sulle ricadute dell'opera sul traffico, sulla vivibilità e qualità della vita.

In relazione ai tre ricorsi in esame, si sono costituite in giudizio le parti intimate come indicato in epigrafe e, in particolare:

quanto al giudizio relativo ricorso n. 6049 del 2023:

- in data 28/12/2023, si è costituito in giudizio il Comune di Piano di Sorrento, depositando all'uopo una memoria di costituzione, con riserva di controdedurre;

- in data 03/01/2024, si sono costituiti in giudizio il Comune di Sant'Agnello,

depositando all'uopo una memoria di costituzione e rilevando che il ricorso è irricevibile, inammissibile, e, comunque, infondato nel merito, e il Comune di Meta, depositando all'uopo una memoria di costituzione e aderendo ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente principale e chiedendone l'accoglimento;

- in data 04/01/2024, il Comune di Massa Lubrense ha depositato in giudizio un atto di intervento *ad adiuvandum*, a sostegno dei motivi e delle ragioni prospettate dalla A.S.L. NA 3 SUD e chiedendo che il ricorso sia accolto;

- in data 05/01/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria di intervento *ad adiuvandum*, a sostegno dei motivi e delle ragioni prospettate dalla A.S.L. NA 3 SUD e chiedendo che il ricorso sia accolto;

- in data 08/01/2024, il Comune di Sant'Agnello ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai presentatori delle osservazioni accolte e la sua infondatezza, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;

- in data 09/01/2024, il Comune di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria di costituzione *ad adiuvandum*, chiedendo l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare;

quanto al giudizio relativo al ricorso n. 6077 del 2023:

- in data 28/12/2023, si è costituito in giudizio il Comune di Piano di Sorrento, depositando all'uopo una memoria di costituzione, con riserva di controdedurre;

- in data 03/01/2024, si sono costituiti in giudizio il Comune di Meta, depositando all'uopo una memoria di costituzione e aderendo ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente principale e chiedendone l'accoglimento, e l'A.S.L. Napoli 3 Sud, depositando all'uopo un atto di costituzione e associandosi alle richieste formulate dalla Regione Campania, chiedendo di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullarsi gli atti gravati previa adozione di misura cautelare;

- in data 04/01/2024, il Comune di Massa Lubrense ha depositato in giudizio un

atto di intervento *ad adiuvandum*, a sostegno dei motivi e delle ragioni prospettate dalla Regione Campania e chiedendo che il ricorso sia accolto;

- in data 05/01/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria di intervento *ad adiuvandum*, a sostegno dei motivi e delle ragioni prospettate dalla Regione Campania e chiedendo che il ricorso sia accolto;

- in data 06/01/2024, il Comune di Sant'Agnello ha depositato in giudizio una memoria di costituzione e risposta, eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai presentatori delle osservazioni accolte e alla Città Metropolitana e la sua infondatezza, concludendo per la declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso;

- in data 09/01/2024, il Comune di Massa Lubrense ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di ammettere l'intervento del Comune di Massa Lubrense nonché di accogliere il ricorso principale siccome fondato in fatto ed in diritto e la domanda di sospensione cautelare, e il Comune di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria di costituzione *ad adiuvandum*, chiedendo l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare;

quanto al giudizio relativo al ricorso n. 6084 del 2023:

- in data 28/12/2023, si è costituito in giudizio il Comune di Piano di Sorrento, depositando all'uopo una memoria di costituzione, con riserva di controdedurre;

- in data 03/01/2024, si sono costituiti in giudizio il Comune di Sant'Agnello, depositando all'uopo una memoria di costituzione e rilevando che il ricorso è irricevibile, inammissibile, e, comunque, infondato nel merito, e il Comune di Meta, depositando all'uopo una memoria di costituzione e aderendo ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente principale e chiedendone l'accoglimento;

- in data 04/01/2024, il Comune di Massa Lubrense ha depositato in giudizio un atto di intervento *ad adiuvandum*, a sostegno dei motivi e delle ragioni prospettate dal ricorrente Commissario *ad acta* e chiedendo che il ricorso sia accolto;

- in data 05/01/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria di intervento *ad adiuvandum*, a sostegno dei motivi e delle ragioni

prospettate dal ricorrente Commissario *ad acta* e chiedendo che il ricorso sia accolto;

- in data 08/01/2024, il Comune di Sant'Agnello ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai presentatori delle osservazioni accolte e la sua infondatezza, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;

- in data 09/01/2024, il Comune di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria di costituzione *ad adiuvandum*, chiedendo l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare.

Nella Camera di Consiglio dell'11/01/2024, fissato per la trattazione dell'istanza cautelare proposta in ciascuno dei ricorsi in esame, il ricorso n. 6049 del 2023 è stato discusso unitamente ai ricorsi n. 6077 del 2023 e n. 6084 del 2023 e, all'esito della discussione, i difensori delle tre parti ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare e, concordemente, tutti i difensori delle parti hanno chiesto una rapida definizione del merito, a tal fine preannunciando il deposito di apposita istanza di prelievo. Le tre cause quindi sono state cancellate dal ruolo della Camera di Consiglio.

Il 06/02/2024, i difensori dell'A.S.L. Napoli 3 Sud, della Regione Campania e del Commissario *ad acta* hanno depositato in giudizio un'istanza di riunione dei ricorsi ("*connessi soggettivamente ed oggettivamente*") e di prelievo congiunta.

In vista dell'udienza pubblica del 09/10/2024, le parti hanno depositato i seguenti scritti difensivi:

quanto al giudizio relativo ricorso n. 6049 del 2023:

- il 30/07/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria difensiva, formulando anche censure autonome avverso il provvedimento comunale impugnato dall'A.S.L. Napoli 3 Sud, e insistendo per l'accoglimento del ricorso;

- il 05/09/2024, il Comune di Sant'Agnello ha depositato in giudizio una memoria

difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso;

- il 06/09/2024, l'A.S.L. Napoli 3 Sud ha depositato in giudizio una memoria difensiva, replicando alle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal Comune di Sant'Agnello e, nel merito, evidenziando che *“anche ove in ipotesi le osservazioni fossero state ritenute condivisibili, la conseguenza non avrebbe giammai potuto essere il disposto arresto procedimentale, bensì il rinvio del progetto al soggetto proponente. Chiarissima in tal senso è la disciplina dettata dagli Indirizzi Operativi in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti progetti di opere pubbliche di variante alla strumentazione urbanistica comunale generale vigente ai sensi dell'art. 19 DPR 327/01 e succ. mod. in combinato disposto con il Regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011” approvati dall'allora Provincia di Napoli con delibera n. 35/2014 richiamata e prodotta dal Comune di Sant'Agnello ... Risulta, pertanto, illegittimo l'arresto procedimentale disposto con il provvedimento impugnato, tenuto conto – peraltro – che il medesimo Progetto era stato approvato da tutti gli enti interessati in conferenza dei servizi decisoria”*, insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati con obbligo del Comune di Sant'Agnello di riattivazione del procedimento e, in ogni caso, per la condanna del Comune di Sant'Agnello al risarcimento dei danni per come specificati nel presente atto;

- il 17/09/2024, il Comune di Sant'Agnello ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria difensiva dell'A.S.L. Napoli 3 Sud, eccependo, con riferimento alla predetta censura incentrata sull'erroneità dell'arresto procedimentale disposto, che trattasi di nuova censura e, in ogni caso che *“l'accoglimento delle osservazioni, diversamente da quanto sostenuto da controparte, non ha determinato una modifica del progetto in variante, sancendo piuttosto la relativa inadeguata localizzazione”*, concludendo per il rigetto del ricorso;

- il 18/09/2024, l'A.S.L. Napoli 3 Sud ha depositato in giudizio una memoria in replica all'avversa memoria del Comune di Sant'Agnello, insistendo per

l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate;

- il 18/09/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio alcune sintetiche considerazioni di replica rispetto a quanto rappresentato dalla resistente nella memoria difensiva *ex art. 73 c.p.a.*, depositata in data 05/09/2024, riportandosi, per tutto quanto non espressamente riproposto, a quanto dedotto ed eccepito nella memoria *ex art. 73 c.p.a.* depositata in data 30/07/2024, evidenziando, in particolare, che le doglianze *“contenute nel provvedimento impugnato e relative alle asserite carenze istruttore del procedimento di approvazione del Progetto Definitivo, quand'anche per ipotesi fondate nel merito, il che non è, avrebbero dovuto essere fatte valere tutt'al più attraverso la richiesta di riesame della delibera n. 364 del 31/03/2023 del Commissario ad Acta conclusiva della conferenza di servizi, piuttosto che con la caducazione in autotutela della propria delibera n. 9/2023. Infatti, la fase istruttoria contestata è confluita nel provvedimento del commissario ad Acta e non nel successivo provvedimento, meramente attuativo, con il quale l'ente comunale si limitava a prender atto dell'avvenuta variante al Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.652 del 07/12/2022”*, ed insistendo nelle conclusioni rassegnate nella memoria *ex art. 73 c.p.a.* depositata in data 30/07/2024;

- il 24/09/2024, il Comune di Meta ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso;

quanto al giudizio relativo al ricorso n. 6077 del 2023:

- il 30/07/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria difensiva, formulando anche censure autonome avverso il provvedimento comunale impugnato dalla Regione Campania, e insistendo per l'accoglimento del ricorso;

- il 05/09/2024, il Comune di Sant'Agnello ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per la declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso;

- 07/09/2024, la Regione Campania ha depositato in giudizio una memoria difensiva, replicando alle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal Comune di Sant’Agnello e, nel merito, ha evidenziato che ove *“le osservazioni fossero state anche in minima parte condivisibili, la conseguenza non avrebbe giammai potuto essere il disposto arresto procedimentale, ma tutto al più il rinvio del progetto al soggetto proponente. Cosa che evidenzia l’illegittimità dell’azione del Comune. Chiarissima in tal senso è la disciplina dettata al riguardo dall’atto di indirizzo n. 35/2014 della Provincia di Napoli, in una all’art. 19 del DPR n. 327/2001 ed al Regolamento regionale per il Governo del Territorio n. 5/2011. All’uopo, basti porre attenzione al punto 8 delle linee guida. ...Risulta, pertanto, illegittimo l’arresto procedimentale disposto con il provvedimento impugnato. Infatti, il medesimo progetto era stato approvato da tutti gli enti interessati in conferenza dei servizi decisoria.”*, insistendo per *“Accogliersi il ricorso e per l’effetto dichiararsi la nullità e/o annullarsi gli atti gravati”*;

- il 17/09/2024, il Comune di Sant’Agnello ha depositato in giudizio una memoria di replica, eccependo la inammissibilità della memoria ex 73 c.p.a. depositata dal Comune di Piano di Sorrento, *“in cui sono dedotte nuove e tardive censure avverso la delibera comunale n. 38/2023 idonee a configurare un “ intervento adesivo autonomo” dell’ente territoriale ( nel precedente atto il comune di Piano di Sorrento si era limitato a costituirsi in giudizio )”*, e, con riferimento alla predetta censura contenuta nella memoria regionale del 07/09/2024 incentrata sull’erroneità dell’arresto procedimentale disposto, che *“Il rilievo potrebbe apparire fondato laddove l’accoglimento delle osservazioni avessero determinato una modifica del progetto in variante. Appare evidente l’inutilità del rinvio al soggetto proponente nel caso limite in cui l’accoglimento delle osservazioni abbia determinato, come nel caso di specie, la radicale ed irrimediabile caducazione del progetto, dovuta, primariamente, alla sua inadeguata localizzazione”*, ribadendo la legittimità della Delibera comunale impugnata;

- il 18/09/2024, l’A.S.L. Napoli 3 Sud ha depositato in giudizio una memoria in

replica all'avversa memoria del Comune di Sant'Agnello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate;

- il 18/09/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio alcune sintetiche considerazioni di replica rispetto a quanto rappresentato dalla resistente nella memoria difensiva *ex art. 73 c.p.a.*, depositata in data 05/09/2024, riportandosi, per tutto quanto non espressamente riproposto, a quanto dedotto ed eccepito nella memoria *ex art. 73 c.p.a.* depositata in data 30/07/2024, evidenziando, in particolare, che le doglianze *“contenute nel provvedimento impugnato e relative alle asserite carenze istruttore del procedimento di approvazione del Progetto Definitivo, quand'anche per ipotesi fondate nel merito, il che non è, avrebbero dovuto essere fatte valere tutt'al più attraverso la richiesta di riesame della delibera n. 364 del 31/03/202 del Commissario ad Acta conclusiva della conferenza di servizi, piuttosto che con la caducazione in autotutela della propria delibera n. 9/2023. Infatti, la fase istruttoria contestata è confluita nel provvedimento del commissario ad Acta e non nel successivo provvedimento, meramente attuativo, con il quale l'ente comunale si limitava a prender atto dell'avvenuta variante al Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.652 del 07/12/2022”*, ed insistendo nelle conclusioni rassegnate nella memoria *ex art. 73 c.p.a.* depositata in data 30/07/2024;

- il 24/09/2024, il Comune di Meta ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso;

quanto al giudizio relativo al ricorso n. 6084 del 2023:

- il 30/07/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria difensiva, formulando anche censure autonome avverso il provvedimento comunale impugnato dalla Regione Campania, e insistendo per l'accoglimento del ricorso;

- il 05/09/2024, il Comune di Sant'Agnello ha depositato in giudizio una memoria

difensiva, insistendo per la declaratoria di inammissibilità/rigetto del ricorso;

- il 06/09/2024, il Commissario *ad acta* ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati nonché per la condanna del Comune di Sant'Agnello al risarcimento dei danni per come specificati nel presente atto;

- il 17/09/2024, il Comune di Sant'Agnello ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria difensiva del Commissario *ad Acta*, insistendo per il rigetto del ricorso e il Commissario *ad acta* ha depositato in giudizio una memoria di replica a quella del Comune resistente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate;

- il 18/09/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio alcune sintetiche considerazioni di replica rispetto a quanto rappresentato dalla parte resistente nella memoria difensiva *ex art. 73 c.p.a.*, depositata in data 05/09/2024, riportandosi, per tutto quanto non espressamente riproposto, a quanto dedotto ed eccepito nella memoria *ex art. 73 c.p.a.* depositata in data 30/07/2024, evidenziando, in particolare, che le doglianze "*contenute nel provvedimento impugnato e relative alle asserite carenze istruttorie del procedimento di approvazione del Progetto Definitivo, quand'anche per ipotesi fondate nel merito, il che non è, avrebbero dovuto essere fatte valere tutt'al più attraverso la richiesta di riesame della delibera n. 364 del 31/03/202 del Commissario ad Acta conclusiva della conferenza di servizi, piuttosto che con la caducazione in autotutela della propria delibera n. 9/2023. Infatti, la fase istruttoria contestata è confluita nel provvedimento del commissario ad Acta e non nel successivo provvedimento, meramente attuativo, con il quale l'ente comunale si limitava a prender atto dell'avvenuta variante al Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.652 del 07/12/2022*", ed insistendo nelle conclusioni rassegnate nella memoria *ex art. 73 c.p.a.* depositata in data 30/07/2024;

- il 24/09/2024, il Comune di Meta ha depositato in giudizio una memoria

difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso,

Nella pubblica udienza del 09/10/2024, i tre giudizi di cui ai ricorsi in epigrafe sono stati chiamati congiuntamente e sono stati trattenuti in decisione.

2. - I ricorsi numero di registro generale 6049 del 2023, 6077 del 2023 e 6084 del 2023, previa riunione, vanno accolti nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

2.1. - Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi, come peraltro richiesto dalle parti in causa.

2.2. - Sempre in via preliminare, in rito, va disattesa l'eccezione formulata dal Comune di Sant'Agnello di inammissibilità dei tre ricorsi in esame per omessa notifica dei ricorsi medesimi ai presentatori delle osservazioni accolte dal Comune di Sant'Agnello e alla Città Metropolitana di Napoli (*“alla stregua di quanto prescritto dalla stessa Città Metropolitana in Conferenza di servizi”*), non potendo qualificarsi come “controinteressati” in senso tecnico né i soggetti che hanno formulato “osservazioni” al progetto definitivo approvato, avendo queste ultime una funzione di mero apporto collaborativo per le ipotesi di adozione ordinaria degli strumenti di pianificazione del territorio, né la Città Metropolitana di Napoli, che, in sede di Conferenza di servizi, si è - sostanzialmente - soltanto riservata di esprimere *“la dichiarazione di coerenza ex art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011 nell'ambito della procedura delineata dall'art. 19 del DPR 327/01 in atto presso il Comune di Sant'Agnello e a valle della documentazione completa di tutti gli elaborati come previsto dalla L.R. 16/04 e dal Regolamento Regionale in materia di Governo del Territorio”*, suggerendo un approfondimento istruttorio sul progetto con uno studio trasportistico.

2.3. - Ciò premesso (e in disparte ogni questione sul superamento dei limiti dimensionali dei ricorsi e sulla eccezione di inammissibilità della memoria ex 73 c.p.a. depositata dal Comune di Piano di Sorrento), il Collegio ritiene fondate e assorbenti, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, le censure avverso la gravata

delibera comunale n. 38/2023 (con cui è stata dichiarata “*caducata la procedura di variante al PRG di cui alla delibera n. 9/2023 con conseguente arresto procedimentale*”) di carattere procedurale/formale, incentrate sulla violazione della normativa che disciplina i procedimenti di secondo grado, e, in particolare, del principio del *contrarius actus* e della leale collaborazione tra enti pubblici, nello specifico ambito della Conferenza di servizi, formulate dalle tre parti ricorrenti con il secondo motivo di ricorso, come precisate nelle successive memorie conclusionali.

In particolare, la Regione Campania, con il secondo motivo di gravame, lamenta che “*Il Comune di Sant’Agnello ha violato anche il principio del contrarius actus ..., che si pon(gono)e a presidio del corretto esercizio dei poteri di autotutela*”, che la delibera impugnata, «*laddove (cfr. pag. 9) richiama “il principio in base al quale l’amministrazione comunale ben può rimeditare scelte in precedenza effettuate, ivi comprese le decisioni assunte in conferenza di servizi non vincolanti per il consiglio comunale” si pone in aperta violazione della normativa richiamata che disciplina i procedimenti di secondo grado*», e che “*risulta in ogni caso violato il dovere di leale collaborazione tra enti pubblici*”; inoltre, nella memoria difensiva del 07/09/2024 (a pagina 5, sia pure discorrendo del primo motivo di gravame), la Regione precisa che, ove “*le osservazioni fossero state anche in minima parte condivisibili, la conseguenza non avrebbe giammai potuto essere il disposto arresto procedimentale, ma tutto al più il rinvio del progetto al soggetto proponente. Cosa che evidenzia l’illegittimità dell’azione del Comune. ... Risulta, pertanto, illegittimo l’arresto procedimentale disposto con il provvedimento impugnato. Infatti, il medesimo progetto era stato approvato da tutti gli enti interessati in conferenza dei servizi decisoria*”.

Analogamente l’A.S.L. Napoli 3 Sud e il Commissario *ad acta*, con il secondo motivo di gravame, lamentano che «*La delibera impugnata, laddove (cfr. pag. 9) richiama “il principio in base al quale l’amministrazione comunale ben può rimeditare scelte in precedenza effettuate, ivi comprese le decisioni assunte in*

*conferenza di servizi non vincolanti per il consiglio comunale” si pone in aperta violazione della normativa in rubrica che disciplina i procedimenti di secondo grado», ribadendo, nella parte del ricorso relativa alla richiesta di risarcimento del danno, che il Comune di Sant’Agnello, “ha rimeditato le precedenti determinazioni, in violazione del principio del contrarius actus nonché dei più elementari doveri di imparzialità, economicità, buon andamento, buona fede e cooperazione istituzionale”, e precisando, successivamente, la A.S.L. Napoli 3 Sud, nella memoria difensiva del 06/09/2024 (a pagina 4 s., sia pure discorrendo del primo motivo di gravame), che “ove in ipotesi le osservazioni fossero state ritenute condivisibili, la conseguenza non avrebbe giammai potuto essere il disposto arresto procedimentale, bensì il rinvio del progetto al soggetto proponente. ...Risulta, pertanto, illegittimo l’arresto procedimentale disposto con il provvedimento impugnato, tenuto conto – peraltro – che il medesimo Progetto era stato approvato da tutti gli enti interessati in conferenza dei servizi decisoria”, e il Commissario ad acta, nella memoria difensiva del 06/09/2024 (a pagina 16 s., sempre discorrendo del primo motivo di gravame), che «L’ente Comunale, pertanto, ha erroneamente considerato non vincolante la decisione assunta in sede di conferenza di servizi, laddove la medesima è confluita nella delibera del Commissario ad Acta, che, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 14 quater, può essere revocata o annullata in autotutela dalla sola amministrazione procedente, vale a dire dall’A.s.l. per il tramite del Commissario ad Acta da questa nominato per l’attuazione dell’intervento di cui si discorre. In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di precisare che se un provvedimento viene emanato a seguito della conferenza di servizi, l’eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi, quindi, convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le amministrazioni precedentemente intervenute, in base al*

*principio del contrarius actus (cfr. T.A.R. Campania, Salerno II, n. 84/2020)».*

Le predette censure sono fondate nei termini di seguito precisati.

Giova, anzitutto, ricordare che, con la gravata delibera n. 39 del 16.9.2023 (recante in oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELLA COSTIERA AMALFITANA PROPOSTO DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD ED ADOZIONE VARIANTE AL PRG EX ART. 19 DEL DPR 327/2001”), il Comune di Sant’Agnello - rilevato che le predette n. 4 osservazioni pervenute in riferimento alla deliberazione di consiglio comunale n. 9/2023 di adozione della variante al piano regolatore generale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 *“introducono nuovi elementi di valutazione, sia sulla legittimità procedurale che sulla soluzione progettuale, che consentono una riconsiderazione sulla effettiva realizzabilità dell’intero progetto e sull’area interessata”, e che “il suddetto progetto prevede la demolizione e ricostruzione, con variazione della volumetria e della sagoma, dell’attuale fabbricato ospitante l’Ospedale Lauro al fine di realizzare un nuovo Ospedale Unico per il territorio della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, e che, l’intervento proposto, per la sua tipologia non è allo stato ammissibile a mente delle previsioni del PRG, salvo che in variante al suddetto strumento di pianificazione”, e considerato “che viene evidenziata una carenza istruttoria in ordine all’accertamento delle specificità del sito sotto il profilo dell’assetto idrogeologico e sismico, anche in rapporto ai ripetuti e recenti eventi franosi che hanno interessato le immediate adiacenze dell’area di intervento” (...)* - delibera di *«accogliere osservazioni pervenute richiamate in premesse, le relative valutazioni e le relative motivazioni, relative al “Progetto Definitivo dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud ed adozione variante al piano regolatore generale ai sensi dell’art. 19” e per l’effetto dichiarare caducata la procedura di variante al PRG di cui alla Delibera n.*

9/2023 con conseguente arresto procedimentale».

Ebbene, la predetta delibera comunale impugnata - alla stregua del contenuto della stessa (nella quale, tra l'altro, si richiama espressamente "*il principio in base al quale l'amministrazione comunale ben può rimeditare scelte in precedenza effettuate, ivi comprese le decisioni assunte in conferenza di servizi non vincolanti per il Consiglio Comunale*") e a prescindere dal *nomen iuris* contenuto nel dispositivo del provvedimento medesimo - va qualificata come un atto di ritiro, adottato dal Comune nell'esercizio del potere di autotutela, non solo della precedente delibera del Comune di Sant'Agnello n. 9/2023 del 12/04/2023 di approvazione del progetto definitivo afferente la "Realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana" e di adozione della variante al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 (quand'anche non ancora approvata e/o inefficace per omessa trasmissione della stessa alla Città Metropolitana di Napoli), ma anche dell'assenso espresso dal Comune medesimo sul progetto definitivo dei lavori di "*Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*" in seno alla Conferenza di servizi decisoria, indetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, c. 2, e 14-bis della Legge n° 241/1990 s.m.i., ai fini della approvazione del progetto definitivo dei lavori *de quibus*; atto di ritiro che, per quanto astrattamente ipotizzabile, non può, però, intaccare la validità e l'efficacia della determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi di cui alla Deliberazione n. 364 del 31/03/2023 del Commissario *ad acta*, nella quale è confluito il precedente parere comunale favorevole e che, in base al richiamato principio del *contrarius actus* (oggi espressamente sancito dall'art. 14-*quater*, comma 2, della L. n. 241/1990), può essere revocata o annullata in autotutela dalla sola amministrazione procedente, vale a dire, nella specie, dall'A.S.L. Napoli 3 Sud, per il tramite del Commissario *ad acta* nominato per l'attuazione dell'intervento di cui si discorre.

In altri termini, il Comune resistente, nel caso di specie, anche a ritenere necessaria

la approvazione di una espressa variante al P.R.G. da parte del Comune medesimo in conformità e in esecuzione delle determinazioni assunte in seno alla Conferenza di servizi (sul punto vedi anche infra par. 2.4.), non poteva autonomamente disporre la caducazione della predetta variante con conseguente arresto procedimentale sulla base di un ripensamento/ritiro del proprio assenso in ordine al progetto definitivo già approvato in sede di Conferenza di servizi (alla quale esso stesso aveva partecipato esprimendo parere favorevole), ma doveva, a tal fine, sollecitare la riconvocazione della Conferenza di servizi, onde sottoporre anche alle altre amministrazioni interessate i nuovi elementi di valutazione sulla soluzione progettuale concordata in seno alla Conferenza di servizi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 07/06/2022, n. 4632). Del resto, come sopra anticipato, *«Il comma 2 della norma appena richiamata [art. 14-quater della L. n. 241/1990] detta le condizioni affinché un'autorità amministrativa possa contestare l'esito della conferenza di servizi. In particolare, è specificato che le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies»* (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 11/04/2024, n. 2407). Peraltro, anche a fini conformativi, si ritiene opportuno precisare che, *in subiecta materia*, tenuto conto della peculiarità della concreta fattispecie di causa e della sensibilità degli interessi coinvolti, a fronte di un'eventuale istanza del Comune di Sant'Agnello di riesame della Deliberazione n. 364 del 31/03/2023 del Commissario *ad acta*, la configurabilità di un obbligo di riconvocazione della Conferenza di servizi in capo alla Amministrazione procedente può ben originare anche dai principi di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e buon andamento dell'azione

amministrativa.

Né depone in senso contrario a quanto sopra detto, il fatto che il Comune di Sant'Agnesello, nell'ambito della predetta Conferenza di servizi decisoria, con nota prot. n. 6294 del 29/03/2023, abbia espresso "*parere favorevole fatto salvo il buon esito dei procedimenti in corso ai fini dell'ottenimento della conformità urbanistica*", in quanto, se è vero che «*La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione procedimentale (essendo disciplinata nell'ambito del Capo IV della legge 241/1990, dedicato per l'appunto alla «semplificazione dell'attività amministrativa»*), ma non implica alcuna alterazione dell'ordine delle competenze (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2640), che devono pertanto essere pur sempre esercitate, sebbene con le peculiari modalità ivi stabilite, dagli enti titolari delle stesse» (T.A.R. Lazio, Latina, Sezione I, 01/07/2024, n. 467), da un lato, il predetto parere favorevole comunale confluiva nella determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi in modalità asincrona ex art.14-bis comma 5, di cui alla Deliberazione n. 364 del 31/03/2023 del Commissario ad acta, che, "*ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate*", e, dall'altro lato, il procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, in atto presso il Comune di Sant'Agnesello, sfociava nella delibera comunale n. 9/2023 (recante in oggetto "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELLA COSTIERA AMALFITANA PROPOSTO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD ED ADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 2001 N. 327"), con la quale l'ente comunale si limitava a (ri)approvare il progetto definitivo dei lavori *de quibus* e a «*dare atto che*

*l'approvazione del progetto definitivo afferente la "Realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana" costituisce adozione della variante al vigente Piano Regolatore Generale a mente di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327», facendo salva (solo) "la trasmissione della presente deliberazione, in uno al progetto prodotto dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, alla Città Metropolitana di Napoli ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal richiamato art. 19, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327", dando atto "che, se l'ente competente di cui sopra non manifesterà il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, si intenderà approvata la suddetta variante e questo Consiglio ne disporrà con apposita deliberazione l'efficacia"; sicché, alla luce dell'andamento procedimentale e delle risultanze della conferenza di servizi, il provvedimento comunale impugnato di caducazione della procedura di variante al P.R.G. con conseguente arresto procedimentale (in luogo del rinvio del progetto al soggetto proponente ai fini del riesame della delibera n. 364 del 31/03/2023 di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana") configura una decisione "a sorpresa" dell'amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 07/06/2022, n. 4632, cit.).*

2.4. - Inoltre, a conferma di quanto sopra detto, come rilevato dall'A.S.L. Napoli 3 Sud e dalla Regione Campania nelle rispettive memorie conclusionali del 06/09/2024 e del 07/09/2024 (e potendosi ritenere fondato anche il primo motivo di ricorso solo in questi termini - ossia nel senso della illegittimità del disposto arresto procedimentale in luogo del rinvio del progetto al soggetto proponente), anche la disciplina dettata dagli *"Indirizzi Operativi in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti progetti di opere pubbliche in variante alla strumentazione urbanistica comunale generale vigente ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 327/2001 e succ. mm. e ii. in*

*combinato disposto con il Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011” (approvati dall’allora Provincia di Napoli con delibera n. 35/2014) - invocata dal Comune di Sant’Agnello a sostegno della correttezza dell’iter procedimentale seguito per l’approvazione della variante al P.R.G., anche alla stregua di quanto prescritto dalla Città Metropolitana in Conferenza di servizi (“In pedissequa conformità delle determinazioni della Conferenza di servizi, il Comune ha dato seguito al procedimento adottando la variante con la citata delibera n. 9 del 12.04.2023. Di qui, sempre in coerenza con quanto indicato in conferenza dalla Città Metropolitana in ordine all’applicabilità degli indirizzi operativi di cui alla delibera di GP 35/2014, la pubblicazione degli atti, con avviso sul BURC del 22/5/2023, al fine di acquisire le osservazioni ai sensi del Regolamento Regionale 5/2011”, si legge nella memoria comunale del 05/09/2024) - prevede al punto 8), comma 2, “Ove nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito della variante siano presentate osservazioni, e l’accoglimento delle stesse comporti una modifica sostanziale al progetto, quest’ultimo dovrà essere ritrasmesso al soggetto competente affinché lo stesso provveda al necessario adeguamento e successiva nuova approvazione”.*

A tale proposito, osserva il Collegio che (anche) il Comune di Sant’Agnello, nella propria memoria di replica del 17/09/2024 (depositata nel giudizio relativo al ricorso n. 6077 del 2023 promosso dalla Regione Campania), afferma che *‘Il rilievo potrebbe apparire fondato laddove l’accoglimento delle osservazioni avessero determinato una modifica del progetto in variante’*, pur aggiungendo che *“Appare evidente l’inutilità del rinvio al soggetto proponente nel caso limite in cui l’accoglimento delle osservazioni abbia determinato, come nel caso di specie, la radicale ed irrimediabile caducazione del progetto, dovuta, primariamente, alla sua inadeguata localizzazione”*, con argomentazione, però, non condivisibile, in quanto, in ragione dei principi sopra richiamati, il rinvio al soggetto proponente appare tanto più utile e, anzi, doveroso nel caso di specie, in cui il Comune

resistente, con il provvedimento impugnato, ha, di fatto, riconsiderato *“in toto”* la *“effettiva realizzabilità dell'intero progetto e sull'area interessata”*.

2.5. - L'accoglimento, nei sensi e nei limiti sopra indicati, delle predette censure di carattere formale/procedimentale comporta l'assorbimento di tutte le altre censure formulate nei ricorsi in esame e, in particolare - anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. (in base al quale *“In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”*) - del terzo motivo di gravame ivi formulato, con il quale le Amministrazioni ricorrenti hanno contestato le *“valutazioni di merito che hanno condotto l'Amministrazione Comunale di Sant'Agnello a denegare la realizzazione dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana nell'area del proprio centro cittadino”* (come affermato dal Comune di Sant'Agnello nella memoria conclusionale del 05/09/2024 depositata nel giudizio promosso dalla Regione Campania), sulla base degli elementi di novità introdotti nelle osservazioni pervenute in riferimento alla deliberazione di consiglio comunale n. 9/2023, non essendo state ancora esaminate nella competente sede amministrativa della conferenza di servizi le predette valutazioni di merito.

3. - Deve, invece, essere disattesa la domanda *“del risarcimento dei danni subiti e subendi da parte della ricorrente sia in termini di danno emergente per gli esborsi già effettuati, sia in termini di lucro cessante per la perdita del finanziamento dell'intervento di cui alla scheda n.13 denominato “Realizzazione dell'ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana” per l'importo complessivo di € 88.000.000,00”*, formulata sia nel ricorso della A.S.L. Napoli 3 Sud che nel ricorso del Commissario *ad acta* (peraltro, con conseguente indebita duplicazione della proposta domanda risarcitoria), in quanto la riattivazione del procedimento che segue all'annullamento del provvedimento comunale impugnato esclude di per sé la stessa configurabilità dei danni come lamentati dalle due parti ricorrenti, dovendo, peraltro, il progetto in questione, alla stregua dei rilievi, procedurali e nel merito, ostativi alla fattibilità del progetto e alla approvazione

della relativa variante contenuti nel provvedimento comunale impugnato, essere riportato in Conferenza di servizi per le valutazioni del caso ed eventuale nuova approvazione, e mancando, dunque, nel caso di specie, anche la dimostrazione della spettanza del bene della vita.

Inoltre, giova richiamare l'orientamento consolidato in giurisprudenza *«secondo cui il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della Pubblica Amministrazione»* (Consiglio di Stato, Sezione III, 3/6/2022, n. 4536)» (Consiglio di Stato, Sezione III, 3/6/2022, n. 4536) e *«il giudizio risarcitorio a seguito di lesione di interessi legittimi postula il superamento dei principi processuali classici modellati sullo schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo; al privato non basta la deduzione in base al principio dispositivo col metodo acquisitivo della illegittimità dell'atto, essendo necessaria la dimostrazione ex art. 2697 c.c. e 115 comma 1 c.p.c. degli elementi che consentano di concludere in senso a lui favorevole il giudizio della spettanza del risarcimento e cioè occorre dare la prova del danno nella sua esistenza e nel suo ammontare e secondo le regole di cui ali artt. 1223, 1226 e 1227 richiamati dall'art. 2056 c.c. La limitazione dell'onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, privato e p.a., e quindi sul generale possesso dei documenti da parte dei pubblici uffici che resistono in giudizio, nel mentre in caso risarcitorio si tratta in tutta evidenza di documentazione in possesso di parte ricorrente»* (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 02/09/2010, n. 3445).

Pertanto, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio sarebbe, comunque, anche infondata per difetto dei presupposti essenziali della fattispecie risarcitoria, e, anzitutto (in disparte ogni altra considerazione), per la mancanza del requisito della colpa dell'Amministrazione Comunale resistente, anche in ragione della complessità, da un punto di vista normativo, delle procedure amministrative riguardanti l'approvazione del progetto dei lavori per cui è causa, nel concreto caso di specie, nonché della sensibilità degli interessi coinvolti a livello territoriale.

Peraltro, le due parti ricorrenti non hanno neppure fornito la prova della effettiva sussistenza e dell'ammontare delle differenti voci di danno lamentate, né della imputabilità delle stesse al Comune di Sant'Agnello, come da quest'ultimo eccepito nelle memorie difensive del 05/09/2024, oltre al fatto che sono inopinatamente computate anche le spese per gli studi trasportistico dell'ottobre 2023 e idrogeologico del 20/09/2023 (ossia la Relazione sulle attività di studio previste nella convenzione conto terzi fra Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" e A.S.L. Napoli 3 Sud sulla Realizzazione dell'Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana) condotti dall'A.S.L. Napoli 3 Sud dopo l'adozione del provvedimento comunale impugnato (a, conferma, peraltro, della opportunità di un ulteriore approfondimento istruttorio sul progetto in questione da svolgersi, però, nella competente sede amministrativa della Conferenza di servizi).

4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, i ricorsi indicati in epigrafe, previa riunione, vanno accolti nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e, per l'effetto, va annullata, la delibera del Comune di Sant'Agnello n. 39 del 16/09/2023, ai fini del riesame, su richiesta del Comune di Sant'Agnello, della delibera n. 364 del 31/03/2023 del Commissario *ad acta*, nella competente sede della Conferenza di servizi decisoria, tramite la (obbligatoria) riconvocazione, da parte della Autorità procedente, della predetta Conferenza di servizi decisoria, per le valutazioni del caso sulle osservazioni pervenute in riferimento alla deliberazione

di consiglio comunale n. 9/2023 e i rilievi ostativi alla fattibilità del progetto e alla approvazione della relativa variante contenuti nel provvedimento comunale impugnato e l'adozione delle conseguenti determinazioni sul progetto definitivo (precedentemente approvato) afferente la "Realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana", come meglio precisato in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti interinali che il Comune di Sant'Agnello riterrà opportuno adottare, nelle more dello svolgimento della nuova Conferenza di servizi decisoria, in relazione alla variante adottata con la predetta deliberazione di consiglio comunale del Comune di Sant'Agnello n. 9/2023; nel mentre va respinta la domanda risarcitoria.

5. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione delle peculiarità fattuali, della complessità e dell'esito complessivo del presente giudizio) per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui tre ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla la delibera del Comune di Sant'Agnello n. 39 del 16.09.2023, nei termini di cui in motivazione.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Laura Maddalena, Presidente

Gabriella Caprini, Consigliere

Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Anna Abbate**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Laura Maddalena**

**IL SEGRETARIO**